



COMUNE DI GRASSOBBIO

PROVINCIA DI BERGAMO

www.comune.grassobbio.bg.it

-AREA FINANZIARIA/ SETTORE TRIBUTI-

Via Vespucci, 6 – C.A.P. 24050 CF. 80027490160 P.I. 00722500162

Tel. 035/3843411 - Fax. 035/3843444 e-mail ragioneria@grassobbio.eu

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e succ. modifiche e integrazioni)

ART.1 – Oggetto della concessione

Con il presente Capitolato speciale, il Comune di Grassobbio disciplina la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell' Imposta Comunale sulla pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni regolamentati dal Capo I del Decreto Legislativo n.507 del 15.11.1993 e successive modificazioni.

Formano oggetto della concessione:

- a) l'imposta sulla pubblicità che si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
- b) Il servizio delle pubbliche affissioni, che è inteso a garantire specificatamente l'affissione in appositi spazi a ciò destinati di manifesti di qualunque materia costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari vigenti, di capitolato d'oneri pubblicità messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche. Il servizio è obbligatorio in tutti i Comuni che abbiano una popolazione residente – come risulta dai dati ISTAT - superiore ai 3000 abitanti ed è facoltativo nei rimanenti Comuni.

Il Comune concedente, contando n. 6.200 residenti, (popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica) appartiene alla classe V ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 507/93.

ART.2 – Modalità del conferimento della concessione.

Il conferimento della concessione viene effettuato mediante procedura aperta secondo i principi di cui all'art. 55 del D. Lgs. 163/2006.

ART.3 – Requisiti per poter partecipare alla gara.

L'appalto è riservato ai soggetti iscritti all'Albo Ministeriale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione delle entrate degli Enti Locali, previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 446/1997, con capitale interamente versato ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 25.03.2010 n. 40.

ART.4 – Criteri di aggiudicazioni.

Il servizio di cui all'art.1, oggetto del presente capitolato d'onori, sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 82 D.Lgs 163/2006 alla ditta che avrà richiesto il minor aggio sulle entrate riscosse a qualsiasi titolo per l'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, il cui importo risulti inferiore al limite massimo dell'aggio predeterminato dalla Amministrazione in ragione del **20% (venti per cento)**. L'aggio offerto dovrà essere indicato con un massimo di due cifre decimali.

Nel caso in cui si determini una parità di offerte si procederà con il sorteggio.

L'appalto sarà aggiudicato anche in caso di presentazione di una sola offerta valida , purché ritenuta congrua e vantaggiosa per l'Ente

Il Comune procederà alla verifica della congruità delle offerte presentate ai sensi di quanto prescritto dall'art. 86 comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni, né offerte parziali, indeterminate o in aumento.

ART.5 – Osservanza di leggi e regolamenti.

Il concessionario è obbligato ad osservare, oltre le norme contenute nel presente Capitolato, tutte le disposizioni di legge concernenti la materia della pubblicità e delle affissioni, regolata dal D. Lgs. n. 507/1993, nonché le norme contenute nei Regolamenti comunali.

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti il servizio previsti dal D.Lgs. 507/93 e dal D.Lgs 446/97 e s.m.i. e dai rispettivi regolamenti comunali disciplinanti le entrate oggetto della concessione.

Il Comune trasferisce al Concessionario dei servizi le potestà pubbliche relative alla gestione dei servizi stessi, alle condizioni e secondo le modalità previste dalle vigenti norme e dal presente capitolato.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di:

- perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia;
- accettazione dei servizi oggetto della presente concessione per quanto attiene alla sua perfetta gestione ed esecuzione.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato è effettuata tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con la sua attuazione. Per ogni altra evenienza si applicano le norme del libro quarto, titolo II, capo IV, del Codice civile.

ART.6 –Durata della concessione

La durata della concessione è stabilita in tre anni, prorogabili una sola volta sempre per tre anni a condizioni economiche più vantaggiose, con decorrenza 01/01/2011, fatte salvo nuove valutazioni inerenti il federalismo fiscale.

La concessione si intenderà risolta di pieno diritto qualora, nel corso della gestione, fossero emanate disposizioni legislative portanti l'abolizione della concessione stessa.

Qualora, invece, fossero emanate disposizioni che dovessero variarne i presupposti, le condizioni saranno rivedute in accordo tra le parti.

ART.7 – Corrispettivo per la gestione del servizio

Per la concessione del servizio di gestione per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, sarà corrisposto un aggio a percentuale risultante all'esito della procedura di gara, calcolato sulla riscossione complessiva annuale a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo.

L'importo dell'aggio sarà soggetto, con decorrenza dal 1° di gennaio 2011 e per ciascun anno di durata del contratto, all'aggiornamento in misura pari al 100% della variazione ISTAT (indice costo vita impiegati-operai). L'adeguamento non opera nel caso di aumento delle tariffe della pubblicità e pubbliche affissioni da parte dell'Amministrazione Comunale o stabilite per legge.

Il Concessionario del servizio garantisce in ogni caso al Comune l'introito dell'importo minimo annuo, al netto dell'aggio di riscossione, pari ad euro 35.000,00 (trentacinquemila/00).

ART.8 –Versamento del corrispettivo

La riscossione dell'imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere realizzata mediante l'apertura di un conto corrente postale acceso in modo da garantire il collegamento on-line, assicurando al Comune di Grassobbio, sin dall'inizio del contratto e per tutta la durata dello stesso, la disponibilità della password per ottenere informazioni sui saldi e sui movimenti relativi allo stesso.

Il concessionario dovrà versare alla Tesoreria comunale, in quattro rate trimestrali posticipate aventi scadenza il 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, 31 gennaio, l'ammontare delle riscossioni del trimestre precedente, al netto dell'aggio contrattuale e previa presentazione del rendiconto delle riscossioni lorde effettuate.

Nell'ipotesi in cui l'ammontare delle riscossioni anzidette non raggiunga il minimo garantito annuo, il concessionario è tenuto a versare al Comune, entro il termine per il versamento dell'ultima rata dell'anno di riferimento, un importo tale da raggiungere detto minimo contrattuale stabilito.

Tutti i versamenti devono essere effettuati senza oneri per il comune.

ART.9 – Garanzia a corredo dell'offerta

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata a pena di esclusione, da una garanzia pari al **2%** (dueper cento), ridotta del 50% ai sensi dell'art.75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, dell'importo del minimo garantito annuale di € 35.000,00 per 3 anni **pari ad € 105.000,00** costituita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario.

La cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione appaltante e dovrà contenere l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fidejussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della Stazione appaltante. Tale cauzione, per la Ditta aggiudicataria, sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari sarà restituita ai sensi dell'art. 75, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i..

ART.10 – Cauzione a garanzia del servizio

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto il concessionario dovrà costituire una garanzia definitiva secondo le modalità di cui all'art.113 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. per un importo pari al minimo garantito per tre anni, ridotta del 50% ai sensi dell'art.75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006. La cauzione, che verrà resa solo al termine del contratto a seguito di verifica dell'esatta esecuzione del servizio ed in assenza di controversie, è prestata a garanzia di ogni adempimento del concessionario assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà del Comune di rivalsa per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della gestione del servizio

La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune appaltante. Nel caso in cui la garanzia subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, il concessionario deve provvedere al reintegro entro trenta giorni.

In caso di mancato reintegro l'Amministrazione, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto. Resta salvo per il Comune l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

ART.11 –Stipula contratto

Entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'invito ufficiale da parte del Comune, il concessionario deve presentare la documentazione necessaria per la firma del contratto, comprensiva della cauzione definitiva prevista al precedente articolo 10.

In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione nel termine predetto, il concessionario viene dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, con incameramento della cauzione provvisoria, e l'appalto viene aggiudicato al concorrente che segue nella graduatoria stilata in sede di gara.

ART.12 – Carattere del Servizio

Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese od abbandonate.

Le affissioni devono essere corrispondenti alle norme dettate dal D. Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni e tempestivamente eseguite, così come richiesto dagli utenti, senza che il Concessionario possa richiedere alcun compenso straordinario

ART.13 –Tariffe

Il concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe deliberate dal Comune e, comunque, in ossequio alle disposizioni del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche.

Nel caso di variazioni di tariffe superiori al 10%, deliberate dal Comune o stabilite per legge nel corso della concessione, il minimo garantito convenuto deve essere ragguagliato in misura proporzionale al maggior o minor ammontare delle riscossioni.

ART.14 – Obblighi del concessionario

Il concessionario dovrà essere provvisto a sue spese di tutti gli stampati, i registri, i bollettari, ecc. necessari all'espletamento del servizio, così come previsti dal Decreto Ministeriale 26.04.1994, pubblicato sulla G.U. n.130 del 06.06.1994.

La gestione contabile del servizio comporta:

1. CONTO CORRENTE POSTALE:

Il concessionario e' tenuto ad attivare apposito conto corrente postale, a questo intestato. I certificati di versamento ed i relativi riepiloghi, dovranno essere conservati ed esibiti ad ogni richiesta del Comune.

Il Concessionario dovrà aprire un conto corrente che garantisca l'accesso on-line anche da parte del Comune sin dall'inizio del contratto e per tutta la durata dello stesso per ottenere informazioni sui saldi mensili e sui movimenti relativi allo stesso.

2. BOLLETTARI:

I bollettari prima di essere messi in uso, dovranno essere numerati progressivamente su base annuale e preventivamente bollati e vidimati dal responsabile dell' area finanziaria. Su ciascun bollettario dovrà essere riportato il totale delle riscossioni giornalmente e, all'esaurimento del bollettario stesso, il totale delle riscossioni.

Ciascuna bolletta dovrà contenere la chiara indicazione:

- del nominativo del contribuente,
- della causale di pagamento,
- della somma pagata, distinta nelle sue componenti,
- della firma dell'incaricato della riscossione.

Dovranno essere previsti anche una serie di bollettari madre-figlia numerati progressivamente su base annuale e preventivamente bollati e vidimati dal responsabile dell'area finanziaria da usare per i rimborsi, che devono contenere, oltre al nominativo del contribuente ed alla causale del rimborso, la somma restituita distinta nelle sue componenti, nonché i dati identificativi della relativa attestazione di conto corrente o della bolletta di incasso.

3. REGISTRI:

Il Concessionario dovrà tenere un elenco cronologico degli avvisi di accertamento emessi, nel quale devono essere annotati tutti gli elementi utili per la pronta identificazione dell'iter procedurale degli stessi (data di notifica, data dell'eventuale pagamento, estremi del provvedimento di sospensione se concessa, iscrizione nel ruolo, estremi e dispositivo delle decisioni di primo grado, ecc.).

E' altresì obbligato alla tenuta di un registro delle riscossioni giornaliere distinte secondo le loro componenti, preventivamente vidimato dal Responsabile del Settore Entrate. Gli importi relativi ai rimborsi devono essere evidenziati in rosso.

Dovrà, inoltre, tenere un registro di carico dei bollettari preventivamente vidimato dal Responsabile del Settore Entrate sul quale devono essere annotati i numeri di identificazione della prima ed ultima bolletta di ciascun singolo blocco.

4. ELENCHI:

Il Concessionario dovrà tenere un elenco dei contribuenti dell'Imposta sulla pubblicità sia permanente che temporanea, nel quale devono essere annotati gli estremi identificativi delle attestazioni di pagamento nonché, nel caso di pagamento rateale, il numero delle rate convenute e gli estremi dei pagamenti successivi.

Ogni eventuale correzione da apportare ai documenti sopra indicati deve essere effettuata in maniera tale da lasciare visibili i dati errati; in caso di errore nella compilazione della bolletta, questa deve essere annullata e non asportata o distrutta.

Entro venti giorni dalle scadenze trimestrali il concessionario deve compilare in duplice copia situazioni riepilogative recanti il numero delle bollette emesse con i dati identificativi delle stesse ed il relativo importo distinto nelle sue componenti; la prima copia deve essere trasmessa, contestualmente al versamento di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 507/93, al Comune; la seconda copia viene trattenuta presso ogni gestione per l'esibizione a richiesta degli organi competenti al controllo.

Tutti i bollettari, i registri e gli atti di cui al presente articolo, saranno conservati presso il Concessionario, o presso il Comune alla cessazione della concessione, per eventuali controlli per un periodo di anni cinque dalla data dell'ultima operazione.

ART.15 – Impianti

Il concessionario prende in consegna dal comune, per tutta la durata della concessione, gli impianti delle affissioni pubbliche di proprietà del Comune esistenti e nello stato in cui si trovano.

Prima dell'inizio del servizio, il comune dovrà comunicare al concessionario l'esistenza, l'ubicazione e la superficie degli impianti esistenti sul territorio, nonché lo stato di conservazione.

L'impresa aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, avrà l'obbligo di provvedere a propria cura e spese, all'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria – ivi compreso il mantenimento del decoro dell'impianto– e straordinaria degli impianti, nel più breve tempo possibile dalla constatazione diretta da parte loro, o entro il termine fissato dall'Amministrazione comunale per l'effettuazione dell'intervento. Se necessario, l'intervento di manutenzione straordinaria può comportare anche la sostituzione completa dell'impianto. L'impresa aggiudicataria, alla scadenza del contratto, dovrà lasciare gli impianti nel normale stato d'uso. L'impresa aggiudicataria si impegna ad utilizzare, per la sostituzione o per la manutenzione straordinaria a proprio carico, esclusivamente impianti o pezzi di ricambio autorizzati di volta in volta dall'Amministrazione comunale.

Il Concessionario risponde dei danni in ogni modo causati a terzi nella gestione e manutenzione dagli impianti delle pubbliche affissioni, lasciando il Comune indenne e sollevato.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, potrà essere pronunciata la rescissione del contratto di concessione, previa contestazione degli addebiti a mezzo lettera Raccomandata A.R., salvo il risarcimento dei maggiori danni.

ART.16 – Personale e tutela sicurezza

Il Concessionario ha l'obbligo di disporre di personale in misura tale da garantire il regolare funzionamento del servizio, obbligandosi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive in conformità ai contratti collettivi di lavoro del ramo. Il

Concessionario provvede a proprie cure e spese alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le previdenze stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.

Il Concessionario è responsabile, inoltre, di qualsiasi danno, sia alle persone che alle cose, o inconveniente eventualmente causato dal personale addetto al servizio, e solleva il Comune da ogni responsabilità amministrativa, civile o penale, diretta o indiretta, dipendente dall'esercizio della concessione.

Il Concessionario nella gestione del servizio adotta tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti.

Il Concessionario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., l'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste in appalto.

All'atto della stipula del contratto il Concessionario deve inviare al Comune copia del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei dipendenti, di cui al D. Lgs 81/08 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. si specifica che il servizio posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione Comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell'Amministrazione medesima con contratti differenti. L'Ente Appaltante non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.

Il Concessionario dovrà espletare i servizi tenendo nei riguardi del pubblico un comportamento improntato alla correttezza e alla cortesia e dovrà collaborare con gli Amministratori ed i Funzionari del Comune incaricati delle funzioni di controllo e di vigilanza del servizio.

ART.17 –Sub appalto

E' vietata l'attribuzione del servizio in sub-appalto da parte del concessionario ed è nulla la cessione del contratto a terzi.

ART.18 – Ufficio per affissioni e pubblicità

L'aggiudicatario, ai fini del contratto di concessione e di tutti gli effetti di legge, deve eleggere il proprio domicilio nel comune di Grassobbio.

ART.19– Vigilanza e controlli

L'Amministrazione Comunale, per mezzo di proprio incaricato, si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria od opportuna in ordine al rigoroso rispetto da parte del Concessionario degli obblighi derivanti dal presente Capitolato: a tal fine potrà disporre, tramite i competenti uffici, sopralluoghi, ispezioni, verifiche, accertamenti.

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni, che costituiscano violazione di un dovere del Concessionario per l'efficiente gestione del servizio e di ogni e qualsiasi altro dovere derivante alla stessa dal presente Capitolato, nonché violazioni di leggi e regolamenti che possono condurre disservizi, l'Amministrazione Comunale contesterà gli addebiti, prefiggendo un termine congruo e comunque non inferiore a giorni 15 dal ricevimento della relativa comunicazione, per eventuali giustificazioni.

Se la Concessionaria non provvede a giustificarsi, ovvero se le giustificazioni, a parere della Amministrazione, non risultassero valide, l'amministrazione, irrogherà, con atto motivato, le penalità di cui all'art. 21, fatte salve le ipotesi di decadenza e risoluzione previste dal presente capitolato.

ART.20- Decadenza della concessione

L'Amministrazione Comunale potrà pronunciare la decadenza dalla concessione, con conseguente risoluzione del contratto, fatto salvo, comunque, il risarcimento dei danni nei seguenti casi di inadempienza da parte del Concessionario:

- per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
- per continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio;
- per non aver prestato od adeguato la cauzione di cui all'art.10;
- inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri;
- per cancellazione dell' Albo dei concessionari ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 446/9.;

L'Amministrazione comunale procederà alla pronuncia della decadenza dalla concessione con conseguente risoluzione del contratto previa contestazione per iscritto dell'infrazione a mezzo raccomandata a.r., assegnando al Concessionario un termine per controdeduzioni di giorni 15 decorrenti dal ricevimento della contestazione medesima. In mancanza di controdeduzioni o qualora queste non siano ritenute valide dall'Amministrazione verrà dichiarata, con atto dell'Amministrazione stessa, la decadenza dalla concessione e conseguente risoluzione del contratto.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, l'Amministrazione avrà facoltà di procedere ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Per ogni altra inadempienza, qui non contemplata, si fa riferimento, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Verificandosi la decadenza dalla concessione il Comune avrà la facoltà di avvalersi dell'organizzazione del Concessionario necessaria per la continuazione del servizio stesso in economia o a mezzo di altro assunto e ciò fino a che non sia stato possibile provvedere in altro modo alle esigenze del servizio.

Il Concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione.

Il Comune procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concessionario stesso. Il Comune avrà, in tal caso, anche il diritto di acquistare tutto il materiale del Concessionario a prezzo d'estimo, da determinarsi d'accordo tra le parti.

La decadenza dalla concessione porterà con sé l'incameramento della cauzione, senza pregiudizio dell'azione per il risarcimento dei danni. Il Concessionario non potrà vantare alcuna pretesa od indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese, per effetto della decadenza dalla concessione.

ART.21- Penalità

Verrà data applicazione alle penali nelle seguenti fattispecie secondo gli importi per ciascuna indicati:

- affissioni abusive protratte oltre i tre giorni successivi alla data del riscontro dell'abusivismo: il Concessionario deve corrispondere l'importo del diritto per tutto il tempo della indebita esposizione;

- affissione di manifesti senza timbro a calendario: il Concessionario deve corrispondere Euro 25,00 per manifesto.
- mancata consegna delle password di accesso ai conti correnti postali previsti all'art. 14, entro trenta giorni dalla stipula del contratto o entro sette giorni dalla data di modifica della password: Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo;

Ogni altro caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, risultanti anche dal rapporto dei competenti uffici comunali e/o da fondati reclami dell'utenza: al Concessionario potrà essere inflitta una penale, determinata con provvedimento dirigenziale di importo compreso tra € 100,00 (cento/00) ed € 500,00 (cinquecento/00) secondo la gravità dell'inadempienza valutata dall'Amministrazione.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale la Ditta concessionaria avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della contestazione medesima.

Se la Concessionaria non provvederà a giustificarsi, ovvero se le giustificazioni, a parere della Civica Amministrazione, non risultassero valide, l'Amministrazione, irrogherà, con atto motivato, le penalità di cui al successivo articolo, fatte salve le ipotesi di decadenza e risoluzione previste dal presente capitolato.

L'ammontare della penalità dovrà essere versato entro 60 giorni dalla contestazione che deve avvenire per iscritto e comunicata a mezzo raccomandata a/r o a mezzo fax.

Al recupero delle somme dovute a titolo di penale il Comune può provvedere avvalendosi della cauzione prestata dal Concessionario. In tal caso il Concessionario dovrà provvedere al reintegro della cauzione stessa entro trenta giorni dalla richiesta del Comune, a pena di decadenza.

L'applicazione della penale non preclude all'Amministrazione Comunale la possibilità di attivare altre forme di tutela per il risarcimento di ulteriori danni che possono essergli derivati dall'inadempimento, nonché la possibilità di pronunciare la decadenza e/o risolvere anticipatamente il contratto, quando ne ricorrano i presupposti.

ART.22- Prestazioni aggiuntive

L'Ente concedente potrà richiedere al Concessionario di svolgere servizi aggiuntivi concordando gli aspetti contrattuali, secondo la vigente normativa.

ART.23- Atti successivi alla scadenza della concessione

Il concessionario, alla scadenza della concessione, dovrà consegnare al Comune o al concessionario subentrante, gli atti insoluti o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli atti medesimi.

Di tale recupero beneficerà il Comune o il concessionario subentrante.

Il concessionario dovrà inoltre consegnare al Comune:

1. gli atti e documenti utilizzati per lo svolgimento del servizio,
2. copia dell'archivio informatizzato dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione in formato Access o Excel, con descrizione dei tracciati record,
3. tutti gli impianti pubblicitari in perfetto stato d'uso;

In caso contrario, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione prestata. La riconsegna degli impianti predetti dovrà avvenire con sottoscrizione di apposito verbale e previo sopralluogo di personale del Comune.

ART.24– Garanzia e riservatezza dei dati ex L. 196/2003

E' fatto obbligo al Concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia prevista dal T.U. Legge 196/2003.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g) e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, il Concessionario verrà nominato responsabile del trattamento dei dati e, come tale, sarà tenuto al rispetto di tutte le disposizioni previste nel medesimo Decreto.

Il Concessionario si obbliga altresì, a tenere indenne l'Amministrazione da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare alla stessa in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

ART.25– Spese di contratto

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto d'appalto disciplinato dal presente capitolato, sono a carico del Concessionario.

ART.26– Foro competente

Per ogni controversia davanti al giudice ordinario è competente il Foro di Bergamo

ART.27– Norme generali

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, valgono le norme del D.Lgs. n. 507/1993, del D.Lgs. n. 267/2000 delle norme di legge vigenti in materia e dei regolamenti comunali.